



Scheda informativa

Iniziativa popolare «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)» (votazione del 23.9.2018): basi giuridiche e misure

Le derrate alimentari in Svizzera sono sicure e di buona qualità. La Costituzione federale e diverse leggi disciplinano nel dettaglio come devono essere prodotte le derrate alimentari e a quali condizioni possono essere importate. Già oggi la Confederazione è impegnata sia a livello nazionale sia internazionale per derrate alimentari sicure e di alta qualità: la Costituzione federale esige un'agricoltura socialmente equa ed ecologica e inoltre un nuovo articolo della Costituzione obbliga la Confederazione ad agire contro lo spreco alimentare e a tenere conto della sostenibilità nei rapporti commerciali¹.

1. Basi legali e misure a livello nazionale

Agricoltura

I **principi della politica agricola svizzera** sono sanciti nella Costituzione federale.² La Confederazione deve provvedere affinché l'agricoltura contribuisca efficacemente a **salvaguardare le basi vitali naturali** e il paesaggio rurale tramite una produzione **sostenibile** e orientata verso il mercato.

Su tale base, la Confederazione promuove con **pagamenti diretti** forme di produzione **particolarmente naturali nonché rispettose dell'ambiente e degli animali**. Affinché le derrate alimentari così fabbricate siano riconoscibili come tali, la Confederazione disciplina per esempio la caratterizzazione dei prodotti biologici, di quelli realizzati secondo ricette tradizionali e provenienti da zone di montagna o alpine.

Il Consiglio federale può richiedere che le derrate alimentari importate e fabbricate **con metodi di produzione vietati in Svizzera** siano **caratterizzate in maniera particolare**.³ I relativi obblighi di dichiarazione sono disciplinati dall'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr)⁴. Sono soggetti a una particolare dichiarazione, per esempio, la carne di animali trattati con ormoni, le uova da allevamenti in batteria e la carne di conigli non allevati secondo gli standard svizzeri.⁵ Per tali prodotti è possibile anche **aumentare i dazi all'importazione o vietare l'importazione**.⁶

¹ [Votazione popolare del 24.09.2017 sulla sicurezza alimentare](#)

² Art. 104 e 104a della Costituzione federale, Cost., RS 101

³ Art. 18 della legge sull'agricoltura, LAgr, RS 910.1

⁴ ODAgr, RS 916.51

⁵ Art. 2 cpv. 4 ODAgr

⁶ Art. 18 LAgr

La politica agricola del Consiglio federale nei prossimi anni mira, tra le altre cose, anche a **ridurre l'impronta ecologica** (Piano d'azione dei prodotti fitosanitari), a **ridurre le emissioni e a impiegare meno prodotti fitosanitari** (Analisi globale dell'evoluzione della politica agricola dopo il 2021).

Ambiente

La Confederazione ha la competenza di emanare prescrizioni sulla **protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti**.⁷ Su tale base, il Parlamento ha emanato per esempio la legge sulla protezione dell'ambiente.⁸ Il termine «effetti» deve essere qui inteso nel suo senso più ampio. Esso comprende non soltanto le immissioni in senso proprio, ma anche altre alterazioni negative, per esempio del clima. La competenza si riferisce in linea di principio a tutte le misure necessarie per raggiungere la protezione dell'ambiente e vale, quindi, anche per le misure volte a **ridurre le ripercussioni negative del trasporto e del deposito** di derrate alimentari e alimenti per animali sull'ambiente e sul clima.

La Svizzera può fissare anche determinati requisiti per l'**importazione** di prodotti coltivati e fabbricati all'estero sempre sulla base della Costituzione federale, che menziona espressamente la **salvaguardia delle basi naturali della vita come scopo della politica estera svizzera**.⁹

L'8 marzo 2013 il Consiglio federale ha approvato il **piano d'azione Economia verde** con 27 misure. Una delle priorità del piano d'azione è **ridurre lo sfruttamento di risorse** nei settori del consumo e della produzione. Visto che la produzione di materie prime quali soia, olio di palma e caffè ha sull'ambiente effetti dannosi a cui contribuisce, seppure indirettamente, anche il loro consumo in Svizzera, il piano d'azione mira a un utilizzo sostenibile e rispettoso delle risorse naturali **sia in Svizzera sia all'estero**.

Il 20 aprile 2016 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «Grüne Wirtschaft – Massnahmen des Bundes für eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Schweiz» che **traccia un bilancio dell'attuazione** del piano d'azione «Economia verde» e comprende provvedimenti per rafforzare e sviluppare ulteriormente gli sforzi volontari per la protezione delle risorse.

Protezione degli animali

La legislazione svizzera in materia di protezione degli animali ha lo scopo di proteggere **nel senso più ampio la dignità e il benessere dell'animale**. Le disposizioni determinanti per la protezione degli animali e la tecnologia genetica sono contenute nella Costituzione federale.¹⁰

Sulla base della legge sulla protezione degli animali, già oggi il Consiglio federale può vincolare a determinate condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali.¹¹ Finora, per motivi legati all'OMC non è stato fatto uso di tale possibilità. Visto che ogni Paese ha una propria idea del

⁷ Art. 74 Cost.

⁸ RS 814.01

⁹ Art. 54 cpv. 2 e 74 Cost.

¹⁰ Art. 80 e 120 Cost.

¹¹ LPAn, art. 14 cpv. 1

concetto di protezione degli animali, gli standard svizzeri potrebbero essere considerati discriminanti e qualcuno, sulla base del diritto dell'OMC, potrebbe avviare azioni legali nei confronti della Svizzera.

Derrate alimentari

La Confederazione può inoltre emanare prescrizioni sull'**informazione dei consumatori** e regolamentare **la protezione dagli inganni**.¹² Su tale base, il Parlamento ha fissato nella legge sulle derrate alimentari diversi obblighi di dichiarazione, come quello di indicare il Paese di produzione di una derrata alimentare.¹³ Inoltre la Costituzione federale incarica la Confederazione di provvedere per vie legislative alla **sicurezza delle derrate alimentari**.¹⁴ La legge sulle derrate alimentari contiene disposizioni al riguardo, come regolamentazioni di igiene per l'utilizzo delle derrate alimentari e **prescrizioni concernenti la caratterizzazione**.

Anche la **legge federale sull'informazione dei consumatori**¹⁵ è applicabile al campo delle derrate alimentari. Essa permette anche **convenzioni di diritto privato** sulle dichiarazioni riguardanti la fabbricazione e la trasformazione dei prodotti. Le organizzazioni dell'economia e dei consumatori interessate possono concordare l'elenco delle merci e le relative modalità di dichiarazione. Se entro congruo termine **non è stato raggiunto un accordo** oppure l'accordo è adempiuto in modo insufficiente, il Consiglio federale può disciplinare la dichiarazione mediante **ordinanza**. Attualmente non esistono accordi di questo tipo.

2. Provvedimenti sul piano internazionale¹⁶

2.1 Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile

L'agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile include **17 obiettivi principali e 169 sotto-obiettivi** che gli Stati aderenti devono raggiungere entro il 2030. Uno degli obiettivi principali è **promuovere l'agricoltura sostenibile, realizzare la sicurezza alimentare e migliorare la qualità degli alimenti**. La validità universale dell'Agenda 2030 significa che tutti gli Stati firmatari devono impegnarsi a livello nazionale e internazionale per il raggiungimento degli obiettivi. In Svizzera essi vengono attuati nell'ambito della politica agricola. Nell'estate 2018 la Svizzera presenterà a New York il suo primo rapporto di attuazione completo.

2.2 Programma dell'ONU sui sistemi alimentari sostenibili (10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production, 10YFP)

In seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), in collaborazione con il Sudafrica e il WWF, la Svizzera è a capo del programma sui sistemi alimentari sostenibili per la **promozione di modelli di**

¹² Art. 97 Cost.

¹³ LDerr, RS 817.0

¹⁴ Art. 118 Cost.

¹⁵ LIC, RS 944.0

¹⁶ Elenco non esaustivo

consumo e di produzione sostenibili delle derrate alimentari lungo tutta la catena di creazione del valore.

2.3 Global Alliance for Climate Smart Agriculture GACSA dell'ONU

La «Global Alliance for Climate Smart Agriculture» è stata lanciata per la prima volta durante il vertice sul clima di settembre 2014. L'alleanza si occupa di **misure di prevenzione e di adeguamento rispetto al cambiamento climatico nell'agricoltura**. Anche la Svizzera partecipa a questa piattaforma.

2.4 Global Agenda for Sustainable Livestock

La Svizzera sostiene la «Global Agenda for Sustainable Livestock» con l'obiettivo di promuovere uno **sviluppo sostenibile del settore degli animali da reddito** attraverso uno sfruttamento efficiente delle risorse naturali. Inoltre partecipa attivamente ai lavori della FAO e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sui principi per **gli investimenti responsabili nel settore agricolo** che mirano, tra le altre cose, alla promozione di uno sviluppo economico sostenibile senza esclusioni, alla conservazione delle risorse naturali e all'eliminazione della povertà.

2.5 Attività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo la Svizzera si impegna per elevati standard ambientali e sociali nell'ambito delle materie prime agricole e dell'industria di trasformazione, tra le altre cose **promuovendo e rafforzando standard di sostenibilità volontari su iniziativa privata nell'ambito delle materie prime agricole** (per es. in collaborazione con l'ISEAL¹⁷, l'organizzazione mantello per gli standard di sostenibilità volontari) oppure **sostenendo i produttori nel raggiungimento di elevati standard sostenibili volontari e privati nel settore ambientale e sociale**.

2.6 Attività nel settore della protezione degli animali

La **Svizzera fa molto per integrare il tema della protezione degli animali anche negli accordi internazionali**. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per esempio, in seno all'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), partecipa a un gruppo di lavoro che si impegna per gli standard del benessere degli animali. L'Accordo agricolo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e l'UE fa riferimento agli standard di benessere degli animali solo per il trasporto, la macellazione e il riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni nel settore bio. Nell'ambito dei **negoziati dell'OMC la Svizzera si è ripetutamente impegnata per il rispetto di standard di benessere degli animali**, per esempio anche in seno al ciclo di Doha dell'OMC.

2.7 Attività nell'ambito di altri accordi

¹⁷ International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance

La Svizzera si impegna a livello internazionale anche in seno ad altri accordi per il raggiungimento degli **obiettivi di sostenibilità** formulati nell'iniziativa per alimenti equi, come per esempio nell'ambito delle **trattative sul clima**, della **Convenzione sulla biodiversità** oppure dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (**ILO**).